

## Verbale della Seduta Consiliare del 30 maggio 2023 – N. 14

L'anno 2023, il giorno 30 maggio, alle ore 15,15 in presenza presso la Aula Cafiero nel Palazzo di Giustizia "A. Crisculo" con convocazione del Presidente (prot. 5452/2023) sul seguente ordine del:

### Ordine del giorno

1. Comunicazioni del Presidente
2. Comunicazioni del Consigliere Segretario;
3. Comunicazioni del Consigliere Tesoriere
4. Comunicazioni dei Vice Presidenti
5. Verifica e provvedimenti relativi a precedenti convocazioni ex art. 29, comma 6 L. 247/2012;
6. Aggiornamento morosità in corso;
7. Approvazione del verbale della seduta precedente;
8. Deleghe: determinazioni;
9. Comunicazioni dei Consiglieri;
10. Ordinaria amministrazione: iscrizioni, cancellazioni, pareri, certificazioni, assistenza forense, autorizzazioni alle notifiche, parere G.O., reinscrizioni in Albo, iscrizioni in elenco patrocinio a spese dello Stato, ammessi al patrocinio a spese dello Stato, richiesta di accreditamento, esoneri, pratica forense, abilitazione al patrocinio sostitutivo e scadenza abilitazione;
11. Varie ed eventuali.

si è riunito alle ore 15.15 il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli nelle persone degli Avvocati:

Avv.	TROIANIELLO IMMACOLATA	Presidente	Presente
Avv.	VALENTINO ANTONIO	Cons. Segretario	Presente
Avv.	MENNUNZI ANTONIAHALIE	Consigliere	Presente
Avv.	CAVALLI DINA	Vice Presidente	Presente
Avv.	CARINI GIOVANNI	Vice Presidente	Presente
Avv.	FORESTE CARMINE	Vice Presidente	Presente
Avv.	ARMIERO STEFANIA	Consigliere	<b>Assente</b>
Avv.	SORGE ALFREDO	Consigliere	<b>Assente</b>
Avv.	BELLECCA DARIO	Consigliere	<b>Assente</b>
Avv.	BELLONI ATTILIO	Consigliere	<b>Assente</b>
Avv.	ARCELLA ROBERTO	Consigliere	Presente
Avv.	LONGHI SERGIO	Consigliere	Presente
Avv.	CAPOCELLI LOREDANA	Consigliere	<b>Assente</b>
Avv.	APREA LUIGI	Consigliere	Presente
Avv.	PALOMBI MANUELA	Consigliere	Presente
Avv.	NUMIS ALESSANDRO	Consigliere	Presente
Avv.	MARIOTTINO FEDERICA	Consigliere	<b>Assente</b>
Avv.	ESPOSITO GABRIELE	Consigliere	Presente
Avv.	IMPARATO ILARIA	Consigliere	<b>Assente</b>
Avv.	FOGLIA MANZILLO ROBERTA	Consigliere	Presente

Avv.	LANDOLFO GIUSEPPE	Consigliere	Presente
Avv.	ALTAMURA PASQUALE	Consigliere	Presente
Avv.	PRISCO MARIA	Consigliere	Presente
Avv.	ZANCHINI LUCA	Consigliere	Presente
Avv.	SEDU HILARRY	Consigliere	<b>Assente</b>

### **CAPO 1 - Comunicazioni del Presidente**

5521/2023: Il Presidente illustra al Consiglio la bozza del Manuale Gestione Documentale Conservazione/Archiviazione Protocollo.

Il Consigliere Segretario ne dispone la pubblicazione sul sito.

5526/2023: Comunicazione della Presidenza del Tribunale su Istituzione dell'elenco delle disponibilità ad assumere gli incarichi di curatore speciale e amministratore di sostegno - il Consiglio, previa verifica delle modalità richieste, ne dispone la pubblicazione sul sito.

In relazione al punto il Consigliere Longhi dichiara quanto segue: ai sensi dell'articolo 28 comma 10 ultimo periodo della legge numero 247/ 2012, in virtù del quale ai componenti del consiglio, per il tempo in cui durano in carica, non possono essere conferiti incarichi giudiziari da parte dei magistrati del circondario, invita il presidente a diramare in via immediata l'elenco dei consiglieri del circondario, ivi comprese le sezioni specializzate, al fine di evitare il verificarsi di violazioni del dettato normativo, che potrebbero a loro volta, dare luogo anche a gravi ipotesi di danno erariale.

5446/2023: Comunicato stampa sulla Riforma del Fisco-/Scialla (OCF): rappresenta la necessità di estendere anche ai professionisti i vantaggi e benefici riservati agli imprenditori:

5453/2023: Nota su congresso UIA - Unione Internazionale degli Avvocati - presentazione evento sul 67mo congresso dell'UIA "Unione Internazionale degli Avvocati" dal 25 al 29 ottobre 2023 -Si richiede adesione e relativo contributo: il Consiglio prende atto;

5420/2023: Rassegna di Giurisprudenza Aprile 2023 – Tar Napoli: il Consiglio dispone la pubblicazione sul sito;

### **Disciplina**

5240-2023 RR 239-18 Rich. verbale - avv. omissis

5274-2023 115-2015 arch. avv. omissis

### **CAPO 2 Comunicazioni del Consigliere Segretario**

Il Consigliere Segretario comunica che a seguito di propria sollecitazione ha contattato l'assessorato al lavoro e alle politiche sociali del Comune di Napoli al fine di richiedere un ausilio a mezzo di risorse umane ( Percettori di reddito di cittadinanza)per consentire di evitare la paralisi oramai completa dell'uff. Archivio generale del Giudice di Pace di Napoli a seguito del trasferimento di una decina di commessi (Isu) stabilizzati presso la Citta Metropolitana.

A seguito di tale richiesta sono stato convocato per un'apposita audizione dalla commissione Lavoro dell'Ente suddetto ed ho potuto rappresentare quella che è può essere una proposta utile per far fronte ad una criticità rilevante che pregiudica i diritti dei cittadini e di noi avvocati impossibilitati ad accedere per il recupero dei propri fascicoli.

Ho inoltre rappresentato che tale iniziativa è condivisa con la presidente del Tribunale Dott. Garzo con la quale vi è stata in precedenza apposita interlocuzione su tale problematica.

Il Consigliere Segretario comunica inoltre che ha condiviso la proposta del Dirigente Amministrativo dott. Giuliano Capecelatro di aprire gli sportelli della Segreteria Amministrativa due pomeriggi a settimana anziché il sabato considerate le richieste pervenute in tal senso da iscritti che spesso a seguito della durata prolungata delle udienze sono impossibilitati ad accedere ai servizi del Consiglio la cui segreteria chiude a mezzogiorno.

### **CAPO 3 Comunicazioni del Consigliere Tesoriere – CAPO 6 Aggiornamento morosità in corso;**

Il Consigliere Tesoriere ringrazia i Consiglieri che si sono attivati per sollecitare i morosi ad effettuare il pagamento e comunica che si rende necessario sciogliere le riserve successive alle convocazioni assunte dal precedente consiglio .

Il Consigliere Mensitieri comunica di aver esaminato la posizione di 10 avvocati che benché convocati due volte ad oggi risultano ancora morosi e chiede di procedere all'esame delle singole posizioni

Il Cons. Pasquale Altamura con riferimento ai procedimenti di sospensione amministrativa si oppone alle stesse fino a quando non risulta certificato da un responsabile del procedimento appositamente nominato la regolarità dei dati contenuti nell'istruttoria, in assenza della quale ritiene che non si possa procedere all'adozione del provvedimento amministrativo.

Il Consigliere Tesoriere evidenzia che il responsabile del procedimento è stato nominato in fase di avvio del procedimento così come indicato nel verbale della seduta di convocazione

Il Consiglio, dopo ampia discussione, preso atto dell'istruttoria svolta dal Responsabile del Procedimento ex art. 29, co. 6, L.247/2012, Dott. Ivan De Gennaro, la cui nomina conferma e che ringrazia per la meritoria opera fin qui svolta e che svolgerà, manda al predetto RDP di attestare la persistenza delle morosità nonostante gli avvisi e le convocazioni inoltrate agli iscritti ai sensi della citata norma, e rinvia alla prossima seduta per lo scioglimento delle riserve sulle deliberazioni delle sospensioni ivi previste, come da programma.

Il Consigliere Segretario, preso atto dell'avvio delle sospensioni dei morosi e dell'opera meritoria del tesoriere, propone altresì di inoltrare un avviso pubblico con apposito manifesto e con pec a tutti gli iscritti per comunicare l'apertura di procedimenti di sospensioni verso coloro che sono morosi rappresentando che tali provvedimenti sono dovuti non solo per legge ma per il rispetto nei confronti di tutti coloro che pagano regolarmente anche con sacrifici.

Dopo ampia discussione il Consiglio rinvia l'argomento sottoposto dal segretario all'esito dell'esame e dell'assunzione dei provvedimenti delle procedure riservate .

#### **CAPO 4 Comunicazioni dei Vice Presidenti**

Il vicepresidente Cavalli illustra la nota n. 5359/2023: in virtù della quale;

La presidenza del Tribunale di Napoli ci ha inviato una convenzione stipulata con l'ente Associazione di promozione sociale pensare Più APS per lo svolgimento di percorsi di recupero destinati agli autori di reati di violenza di genere. Sicuramente va pubblicata sul sito per portarla a conoscenza degli iscritti. Potrà essere poi opportuno prendere contatti con il presidente del Tribunale per segnalare eventuali ulteriori enti che possano stipulare convenzioni analoghe e valutare la possibilità di adottare un protocollo già predisposto da altri ordini del distretto. Sarà mia cura studiarli per verificare la possibilità di replicare a Napoli soluzioni analoghe.

Il Consiglio dispone la pubblicazione sul sito e delibera di proporre un protocollo in merito.

#### **CAPO 7 - Approvazione del verbale della seduta precedente;**

#### **CAPO 8 - Deleghe: determinazioni;**

Il Presidente attribuisce le seguenti deleghe:

Delega ai busti si aggiungano i Consiglieri Bellecca, Sedu e Longhi;

#### **CAPO 9 - Comunicazioni dei Consiglieri;**

Il Consigliere Altamura riferisce della proposta dell'OCF riguardo la riforma degli esami di Avvocato.

Il Consigliere Foglia Manzillo Roberta interviene..

Il Consigliere Gabriele Esposito segnala che sabato il Dirigente Amministrativo Giuliano Capecelatro si è reso disponibile nonostante la giornata festiva a illustrare il nostro patrimonio in Biblioteca De marsico.

Il Consigliere Arcella informa il Consiglio che il 15/06/2023 parteciperà alla sperimentazione della mediazione on line a mezzo il CNF.

Il Consigliere Arcella propone una delibera per il TIAP.

Il Consigliere Arcella propone la seguente delibera:

### **II CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI NAPOLI**

- Letta la circolare del 16/3/2023 dell'Ufficio Direzione Affari Generali del Ministero della Giustizia con la quale viene chiarito che il difensore, anche quando presenti l'atto di impugnazione in materia penale con modalità telematiche, è tenuto a depositare presso

la cancelleria del Giudice che ha emesso il provvedimento impugnato anche le copie analogiche dell'atto di impugnazione, o, in alternativa, a pagare i relativi diritti di copia e che, in mancanza, l'Ufficio è autorizzato alla riscossione coattiva dell'importo;

### **Premessa: il quadro normativo e regolamentare**

L'art. 582 c.p.p., come modificato dall'art. 33, comma 1 lett. e), del decreto

*legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, dispone che: "1. Salvo che la legge disponga altrimenti, l'atto di impugnazione è presentato mediante deposito con le modalità previste dall'articolo 111-bis nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato. 1-bis. Le parti private possono presentare l'atto con le modalità di cui al comma 1 oppure personalmente, anche a mezzo di incaricato, nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato. In tal caso, il pubblico ufficiale addetto vi appone l'indicazione del giorno in cui riceve l'atto e della persona che lo presenta, lo sottoscrive, lo unisce agli atti del procedimento e rilascia, se richiesto, attestazione della ricezione".*

A sua volta l'art. 111-bis richiamato dalla norma sopra citata, prescrive: "1. Salvo quanto previsto dall'articolo 175-bis, in ogni stato e grado del procedimento, il deposito di atti, documenti, richieste, memorie ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione degli atti e dei documenti informatici. 2. Il deposito telematico assicura la certezza, anche temporale, dell'avvenuta trasmissione e ricezione, nonché l'identità del mittente e del destinatario, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. 3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli atti e ai documenti che, per loro natura o per specifiche esigenze processuali, non possono essere acquisiti in copia informatica. 4. Gli atti che le parti compiono personalmente possono essere depositati anche con modalità non telematiche".

Dunque, in base al nuovo testo dell'articolo 582 c.p.p., che recepisce la regola generale dell'obbligatorietà del deposito telematico introdotta dall'art. 111-bis c.p.p., la modalità di presentazione dell'atto di impugnazione è quella telematica. Il comma 1-bis, peraltro, in coerenza con quanto stabilito dall'art. 111-bis, comma 4 (*Gli atti che le parti compiono personalmente possono essere depositati anche con modalità non telematiche*) stabilisce che le parti private possano anche depositare l'atto di impugnazione in forma di documento analogico nella cancelleria del giudice.

Ciò significa che (solo) la parte privata ha l'opzione tra deposito telematico dell'atto di impugnazione in forma di documento informatico e deposito presso la cancelleria del giudice (anche tramite incaricato) dell'atto in forma di documento analogico, laddove invece per le altre parti vige la regola dell'obbligatorietà del deposito telematico.

L'intervenuta abrogazione degli artt. 582, comma 2 c.p.p. e 583 c.p.p. (disposta dall'art. 98, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 150/2022) esclude, inoltre, che l'atto di impugnazione possa essere presentato presso la cancelleria del tribunale o del giudice di pace del luogo in cui le parti private o i difensori si trovano, ove diverso da quello in cui fu emesso il provvedimento impugnato ovvero a mezzo telegramma o raccomandata. Così come è esclusa la possibilità di depositare l'atto di impugnazione presso l'agente consolare all'estero.

Senonché, la norma transitoria di cui all'art. 87 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n.150, ha differito l'entrata in vigore delle disposizioni introdotte con il nuovo art. 582 c.p.p. in materia di deposito dell'impugnazione, disponendo che fino al quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del regolamento di cui al primo comma del medesimo art. 87, da adottarsi con decreto del Ministro della giustizia entro il 31 dicembre 2023, continua ad applicarsi la disposizione di cui all'articolo 582, comma 1, c.p.p. nella formulazione precedentemente in vigore, ferma restando la definitiva abolizione del c.detto "ufficio impugnazioni esterne" che consentiva, appunto, ai difensori, di depositare l'atto di impugnazione presso il Tribunale della propria città.

Sul punto, tuttavia, è intervenuta la legge 30 dicembre 2022 n. 199 che nel convertire il decreto- legge 31 ottobre 2022, n. 162, ha aggiunto, con l'articolo 5-quinquies, al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 l'articolo 87-bis, consentendo il deposito dell'atto di impugnazione con valore legale mediante invio con posta elettronica certificata all'indirizzo PEC dell'ufficio giudiziario che ha emesso il provvedimento".

Dunque, ad oggi, in attesa dei regolamenti di attuazione, il difensore che volesse impugnare una sentenza di Tribunale, ha due opzioni: o depositare un atto cartaceo presso la cancelleria del Giudice che ha emesso il provvedimento da impugnare, oppure trasformare l'atto in un atto nativo digitale (PDF), sottoscriverlo digitalmente ed inviarlo all'indirizzo PEC a ciò predisposto dall'Ufficio Giudiziario cui appartiene il Giudice che ha emesso il provvedimento stesso (e nessun altro).

La questione che è stata immediatamente posta dagli Uffici destinatari degli atti di impugnazione in formato digitale è se, anche in questo caso, il difensore fosse costretto a depositare, oltre all'atto digitale allegato alla PEC, anche le copie cartacee, così come richiesto dall'art. 164 disposizioni di attuazione al Codice di Procedura Penale.

A questo quesito ha dato risposta la circolare del 16/3/2023 dell'Ufficio Direzione Affari Generali del Ministero della Giustizia stabilendo che il difensore, anche quando presenti l'atto di impugnazione con modalità telematica, è onerato a depositare presso la cancelleria del Giudice impugnato anche le copie cartacee dell'atto, o, in alternativa a pagare i relativi diritti di copia e che, in mancanza, l'Ufficio è autorizzato alla riscossione coattiva dell'importo. La stessa circolare, sulla quale si tornerà più avanti, richiama anche l'art. 272 DPR n. 115/2002 che stabilisce che l'importo del diritto dovuto, nel caso di copie estratte a cura della cancelleria, è triplicato.

Dunque, per offrire un quadro plastico delle condizioni nelle quali, in questo momento, tutti gli avvocati d'Italia si trovano, basterà descrivere la seguente situazione: un avvocato di Palermo, che voglia impugnare una sentenza emessa dal Tribunale di Torino, con un appello di medie dimensioni (diciamo 15 pagine), avrà innanzi a sé soltanto due opzioni: o prendere un aereo e recarsi fisicamente presso la cancelleria del Tribunale di Torino a depositare un originale e cinque copie (o più, dipende dal numero di parti) cartacee dell'atto di appello, oppure trasformare l'atto di appello in pdf, sottoscriverlo digitalmente rispettando le specifiche imposte dal D.G.S.I.A. ed inviarlo a mezzo PEC, salvo, però, contestualmente, versare allo Stato (secondo le tabelle in vigore) più o meno 117 euro.

Per un atto di appello di una trentina di pagine, l'importo sarebbe di circa 147 euro.

Qualora, però, il processo vedesse costituite una decina di parti civili (cosa non infrequente), l'importo sfiorerebbe i 1000 euro.

Questo è il quadro, assolutamente realistico, nel quale oggi tutti i penalisti si trovano ad operare.

### **La circolare del D.A.G. del 16/3/2023**

Come si è detto, la Direzione Affari Generali del Ministero non ha perso tempo per ribadire, con la circolare citata, che anche nell'ipotesi di deposito di atto di impugnazione con modalità telematiche, il difensore è tenuto a depositare le copie cartacee dell'atto, oppure a pagare i relativi diritti di copia, pena la riscossione coattiva.

Detta circolare, a parere di chi scrive, oltre ad essere anacronistica e vessatoria, appare del tutto illegittima.

Cominciamo con il dire che la circolare prende le mosse dalla sopravvivenza dell'art. 164 disposizioni di attuazione al codice di procedura penale che, appunto, disciplina il deposito, da parte del difensore, delle copie cartacee in occasione della proposizione della impugnazione.

In effetti, mentre l'art. 98 comma 1 lett b) del D.Lgs 150/22 dispone la abrogazione integrale di tale norma, lo stesso Decreto Legislativo, all'art. 87, (disposizioni transitorie in materia di processo penale telematico) stabilisce, al comma 6, che *Sino al quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti di cui ai commi 1 e 3, ovvero sino al diverso termine previsto dal regolamento di cui al comma 3 per gli uffici giudiziari e le tipologie di atti in esso indicati, continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 164 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. Entro il medesimo termine le parti private possono presentare l'atto di impugnazione davanti a un agente consolare all'estero. In tal caso, l'atto è immediatamente trasmesso alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.*

Dunque, sostiene la circolare, fino a quando non saranno emanati i regolamenti di cui ai commi 1 e 3 (cioè i regolamenti circa le modalità di deposito telematico degli atti) l'art. 164 Disp. Att. non soltanto sopravvive ma si applica anche agli atti di impugnazione in formato digitale e trasmessi con modalità telematica.

Ebbene, questa interpretazione estensiva appare del tutto arbitraria e francamente irragionevole. Non v'è chi non veda che la sopravvivenza dell'art. 164 Disp Att. si è resa necessaria perché, nello stesso decreto legislativo, l'entrata in vigore dell'art. 111(bis, ter,) del decreto (deposito telematico) e l'art. 582 comma 1 bis del codice di procedura penale come modificato dallo stesso decreto (deposito dell'impugnazione) è stata a propria volta rinviata all'esito della emanazione dei regolamenti di cui sopra.

Per dirla in termini più semplici, l'aver lasciato al difensore la possibilità di depositare l'atto di impugnazione in formato cartaceo (sebbene soltanto nella cancelleria del Giudice impugnato) ha imposto che la norma sull'onere di deposito delle copie sopravvivesse anch'essa. E questo è perfettamente spiegabile: se viene consentita la modalità cartacea di deposito, allora non c'è ragione per non mantenere in vita anche l'onere di allegazione delle copie cartacee (appunto).

Ma appare di solare evidenza che, specularmente, se si sceglie la modalità telematica di invio degli atti di impugnazione, la pedissequa applicazione di tale norma anche in questo caso appare del tutto irragionevole.

Bene avrebbe fatto il legislatore a specificarlo ma non bisogna dimenticare che, come si è detto, la facoltà per il difensore di inviare l'atto di impugnazione a mezzo PEC è stata introdotta non dal D.Lgs. 150/22 nella sua originaria formulazione bensì dalla legge di conversione del DL 31/10/22 (promulgata il 30/12/99) che, in *limine mortis*, ha introdotto l'art. 87-bis al più volte citato decreto legislativo.

Dunque il non aver previsto una deroga all'art. 164 Disp. Att. per gli atti di impugnazione inviati con modalità telematica appare, al di là di ogni ragionevole dubbio, come un deficit di coordinamento piuttosto che una scelta meditata.

Anche la collocazione della norma, all'interno dell'art. 87 D.Lgs, cioè nell'ambito della disciplina che regola i depositi cartacei e non nell'art. 87 bis, che regola le impugnazioni telematiche, depone inequivocabilmente in tal senso.

Del resto, che senso avrebbe consentire l'invio telematico per poi obbligare al deposito cartaceo? E ciò senza contare che è sotto gli occhi di tutti la impostazione di tutti i più recenti interventi legislativi volti a privilegiare, in ogni modo, il digitale a scapito del cartaceo.

Ma vi è di più:

la circolare ritiene di poter supportare la propria interpretazione ricordando che gli artt. 584 CPP (notificazione dell'impugnazione) e 590 CPP (trasmissione di atti a seguito di impugnazione) sono rimasti inalterati anche a seguito della riforma.

Ebbene, è proprio questo il sintomo della fallacia di detta interpretazione: l'art. 584 CPP stabilisce, per la cancelleria, l'onere di comunicare l'avvenuta impugnazione alle parti e l'art. 590 CPP l'onere di formare il fascicolo da inviare alla Corte di Appello. Queste norme sono rimaste assolutamente invariate per la semplice ragione che non verranno in alcun modo interessate dall'evolversi del processo penale telematico: se l'atto è cartaceo la trasmissione avverrà in cartaceo, se l'atto è informatico la trasmissione avverrà con modalità telematiche.

Ciò significa, però, al di là di ogni dubbio, che l'atto che il difensore depositerà in formato digitale verrà notificato, come ormai di regola avviene, con strumenti telematici.

Ma se così è, quale sarebbe la ragione per pretendere l'esborso dei diritti di copia da parte del difensore? Di quali copie?

Se l'atto di impugnazione in formato digitale verrà – come di regola – notificato alle parti attraverso lo strumento telematico (cioè allegato ad una PEC), di quali copie avrà bisogno la cancelleria del Giudice impugnato? Oppure si ritiene che l'avvocato debba, di tasca propria, rimborsare l'attività del funzionario di cancelleria che inoltra l'atto di impugnazione informatico alle parti?

Come si vede, proprio questo argomento milita in favore di una interpretazione riduttiva degli oneri imposti all'art. 164 Disp. Att., norma che, ragionevolmente, dovrà trovare applicazione (sebbene transitoria) soltanto per quelle impugnazioni in ordine alle quali il difensore ha scelto di optare per la modalità cartacea. Appare del tutto arbitraria la sua estensione agli atti di impugnazione trasmessi in formato digitale.

La verità è che si ritiene di poter addebitare agli avvocati i ritardi (questi sì, inammissibili) circa la realizzazione del c.detto *fascicolo informatico* anche presso gli Uffici delle Corti di Appello che, ad onta di tutto, oppongono una strenua resistenza a qualsivoglia opera di digitalizzazione»

Ciò premesso;

IL CONSIGLIO

### **DELIBERA**

di inviare copia della presente delibera al Consiglio Nazionale Forense ed alla F.I.I.F., Fondazione Italiana per l'Innovazione Forense presso il CNF affinché siano valutate le opportune iniziative volte a sollecitare il Ministro della Giustizia ed il Capo del Dipartimento transizione digitale della Giustizia affinché adottino ogni provvedimento necessario a sopprimere la contestata ed ingiusta prassi.

**CAPO 10 - Ordinaria amministrazione: iscrizioni, cancellazioni, pareri, certificazioni, assistenza forense, autorizzazioni alle notifiche, parere G.O., reiscrizioni in Albo, iscrizioni in elenco patrocinio a spese dello Stato, ammessi al patrocinio a spese dello Stato, richiesta di accreditamento, esoneri, pratica forense, abilitazione al patrocinio sostitutivo e scadenza abilitazione;**

### EVENTI

5584/2023: CAMERA PENALE DI NAPOLI - RICHIESTA ACCREDITAMENTO EVENTO FORMATIVO PER IL 22 GIUGNO 2023 - "PRESENTAZIONE DEL LIBRO Prof. PASQUALE TRONCONE" - Presentazione del manuale di diritto penitenziario e delle misure punitive: le novità legislative: n. 2 crediti;

5451/2023: SINDACATO FORENSE NAPOLI - RICHIESTA ACCREDITAMENTO EVENTO FORMATIVO PER IL 20 GIUGNO 2023 - I PROCEDIMENTI CONGIUNTI DELLA CRISI FAMILIARE. DOMANDA CONGIUNTA DI SEPARAZIONE E DIVORZIO. PRIME PRASSI ALLA LUCE RIFORMA CARTABIA: n. 3 crediti + patrocinio

5449/2023: UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI - FEDERICO II - PRESENTAZIONE CORSO DI PERFEZIONAMENTO IN AMMINISTRAZIONE, CONTRATTI, FINANZA E TRIBUTI DEGLI ENTI LOCALI ANNO ACCADEMICO 2022-2023 - SCADENZA 14 GIUGNO 2023: si pubblici sul sito;

5335/2023 modello di richiesta accreditamento evento formativo della ONDIF "OSSERVATORIO NAZIONALE SUL DIRITTO DI FAMIGLIA" per il 9 giugno 2023 - diritto di famiglia - Riforma Cartabia E 5419/2023: Cons. LOREDANA CAPOCELLI - INTEGRAZIONE RICHIESTA ACCREDITAMENTO EVENTO FORMATIVO - bozza LOCANDINA DEL CONVEGNO "RIFORMA CARTABIA" DEL 9 GIUGNO 2023: n. 3 crediti;

5338/2023: NAZZARO VENERANDA- ISTANZA ACCREDITAMENTO EVENTO FORMATIVO PER IL 14 LUGLIO 2023 - CORSO DI FORMAZIONE SPECIALISTICA "TUTELA DEI DIRITTI UMANI E PROTEZIONE INTERNAZIONALE": n. 3 crediti;

5273/2023: AIGA - RICHIESTA ACCREDITAMENTO CONVEGNO PER IL 30 MAGGIO 2023 AIGA/CAT - CREDITI DI IMPOSTA INESISTENTI O NON SPETTANTI: IMPLICAZIONI TRIBUTARIE, PENALI E LORO DEFINIZIONE ATTRAVERSO ISTITUTI AGEVOLATIVI:

**ISCRIZIONE AVVOCATO n°1 omissis**

**ISCRIZIONE PRAT.SEMPLICE n°4 omissis**

**ISCRIZIONE PRAT. ABIL. AL PATR. SOST. N°27 omissis**

**CANCELLAZIONE AVVOCATO (A domanda)**

1 Cuomo Stefano, 26/12/1965, Napoli (Na)

2 La Montagna Orlando, 15/09/1983, Napoli (Na)

3 Nazzaro Marco, 23/02/1977, Berna (Ee)

**CANCELLAZIONE PRAT.SEMPLICE (A domanda)n°9 omissis**

**ISCR.NOTIFICHE IN PROPRIO**

N°1 omissis

**NULLAOSTA n°1 omissis**

**COMPIUTA PRATICA COMPLETAn°5 omissis**

**VARIAZIONI TABELLARI**

Il Consiglio prende atto:

5260/2023: Tar Napoli - Protocollo nr: 2162 - del 22/05/2023 - TAR-NA - TAR Campania - Napoli D.P. n. 150/2023 Sezione V - calendario udienze 2024: **da pubblicare sul sito;**

5342/2023: decreto 175-2023 tabella PERIODO feriale anno 2023 Prot. 22/05/2023.0011876.U - ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO 25 LUGLIO AL 31 AGOSTO 2023: **da pubblicare sul sito**

5394/2023: TRIBUNALE DI NAPOLI - DECRETO N. 178/2023 IN ESECUZIONE DEL DECRETO N. 147/2023 - PROPOSTA DI MODIFICA DELLA TABELLA SEZIONE LAVORO ALL'ESITO DELL'ENTRATA IN VIGORE DELL'ART. 441-BIS C.P.C.. DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'.

5389/2023: TRIBUNALE DI NAPOLI - DECRETO N. 180/2023 IN ESECUZIONE DEL DECRETO N. 143/2023 - INTEGRAZIONE DECRETI 66-67/2023. NUOVI CODICI OGGETTO. DICHIARAZIONE ESECUTIVITA'

5391/2023: TRIBUNALE DI NAPOLI - DECRETO N. 179/2023 IN ESECUZIONE DEL DECRETO 131/2023 - Riassegnazione degli affari nel caso di impossibilità a formare il collegio per impedimento di uno o due dei suoi componenti e/o mancanza e/o impedimento di altri giudici. Dichiarazione di esecutivi

5388/2023: TRIBUNALE DI NAPOLI - DECRETO N. 181/2023 IN ESECUZIONE DEL DECRETO N. 142/2023 - SESTA SEZIONE PENALE - INCREMENTO UDIENZA COLLEGIALE DEL COLLEGIO B E SOSTITUZIONE CON I GOP PER LA CELEBRAZIONE DELLE UDIENZE MONOCRATICHE FISSATE NELLA STESSA SETTIMANA

5366/2023: TRIBUNALE DI NAPOLI - DECRETO N. 177/2023: DODICESIMA SEZIONE CIVILE - RIEQUILIBRIO DEI RUOLI E PREVISIONE DI ALTRE UDIENZE SETTIMANALI PER I GIUDICI ONORARI

5290/2023: Corte Di Appello Di Napoli Ufficio Di Presidenza - Variazione tabellare al periodo feriale Decreto n. 181/2023 - integrazione al decreto n. 156/2023

5231/2023: TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE CAMPANIA - TAR - Protocollo nr: 2134 - del 19/05/2023 - TAR-NA - TAR Campania - Napoli D.P. n. 11/2023 Sezione VI - calendario udienze 2024

5236/2023: TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE CAMPANIA - TAR - Protocollo nr: 2139 - del 19/05/2023 - TAR-NA - TAR Campania - Napoli D.P. n. 19/2023 Sezione IV - calendario udienze 2024

5246/2023: TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE CAMPANIA - TAR Protocollo nr: 2147 - del 19/05/2023 - TAR-NA - TAR Campania - Napoli D.P. n. 18/2023 Sezione VII - calendario udienze 2024

5558/2023: TRIBUNALE DI NAPOLI - DECRETO N. 53/2023 - 29.05.2023 Esito concorso interno del 3 maggio 2023 DOTT.SSA ALFANO LAURA E LEPRE ANTONIO

**- PARERI – il Consiglio nell’adunanza odierna ha deliberato n°2 pareri su onorari omissis**

**CAPO 11 Varie ed eventuali.**

IL PRESIDENTE  
Avv. Immacolata Troianiello

IL SEGRETARIO  
Avv. Antonio Valentino